

VERBALE DI ACCORDO
"Elemento Economico di Garanzia CCNL Commercio"

Ministero del Lavoro e delle PS.
Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno

29 NOV. 2013

In data 27 novembre 2013, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno, in Belluno, Piazza dei Martiri, 16

Si sono incontrate

Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Belluno rappresentata dal Presidente Franco Debortoli, assistito dal Direttore Luca Dal Poz e da Tiziano Lazzaretti

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Provinciali della Filcams CGIL Mauro De Carli, della Fisascat CISL Stefano Calvi e della Uiltucs UIL Renato Candeago

premessso che

il C.C.N.L. del settore Terziario attualmente vigente prevede, con la retribuzione di novembre 2013, l'erogazione dell'elemento economico di garanzia;

considerato che

il perdurare della crisi economica ha colpito pesantemente anche il settore del commercio;

l'erogazione dell'elemento economico di garanzia comporterebbe un ulteriore aggravio economico in carico alle aziende;

nello stesso periodo le aziende devono far fronte al pagamento delle imposte sui redditi;

l'erogazione dell'elemento economico di garanzia ha un'incidenza media del 6,5% sulle retribuzioni;

nel terzo e nel quarto trimestre 2012 il comparto del commercio della provincia di Belluno ha registrato un saldo negativo pari rispettivamente al 9,9 % e al 4,5 % delle vendite al dettaglio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (dato VenetoCongiuntura)

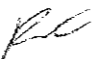
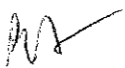
nell'anno 2012 il comparto del commercio della provincia di Belluno ha registrato un saldo negativo di n. 36 attività rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che già riportava un saldo negativo di n. 121 attività (dato CCIAA di Belluno);

che è esigenza delle Oo. Ss. della provincia di Belluno attivare in tempi veloci la presentazione della piattaforma per il rinnovo del contatto integrativo provinciale;

tutto ciò premesso le parti concordano

di spostare l'erogazione dell'elemento economico di garanzia previsto dal CCNL del 26.11.2011 con la retribuzione del mese di aprile 2014 o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente.

di utilizzare i tempi di attesa per l'erogazione dell'elemento economico di garanzia per l'individuazione dei temi e dei parametri utili alla contrattazione di II livello



Ambito di applicazione

Il presente verbale di accordo ha validità per tutte le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e gli accordi integrativi provinciali con sede o unità operative nella provincia di Belluno.

Letto confermato e sottoscritto

Franco De Bortoli

Luca Dal Poz

Tiziano Lazzaretti

Mauro De Carli

Stefano Calvi

Renato Candeago

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. dichiarano sin d'ora che l'importo determinato dall'elemento economico di garanzia viene considerato quale elemento economico di riferimento minimo per la successiva contrattazione di II livello.

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL